

# ***I BATTELLI DEL RENO***

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli    Ugo Patroni Griffi    Antonio Felice Uricchio**

Comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele**

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## Francesco Salerno

CONFIGURABILITÀ QUALE RAMO DI AZIENDA DI UN INSIEME DI RAPPORTI E BENI DA TRASFERIRSI AI SENSI DELL'ART. 58 T.U.B., CON PARTICOLARE RIGUARDO AL REQUISITO DELLA PREESISTENZA\*<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Quesito – 2. Cenni sulla nozione di “azienda” – 3. Riferimenti normativi alla nozione di “ramo d’azienda” – 4. La nozione di “ramo d’azienda” introdotta nell’art. 2112 c.c. ad opera del d.lgs. 18/2001 – 5. La nozione di “ramo d’azienda” ex art. 2112 c.c. per come modificata dall’art. 32 del d.lgs. 276/2003, il formale venir meno del requisito della “preesistenza” ed il suo recupero in via interpretativa – 6. L’autonomia funzionale del ramo – 7. La cessione di un ramo di azienda ai sensi dell’art. 58 t.u.b. (cenni) – 8. Considerazioni conclusive

1. *Quesito* – Società operanti nel settore bancario e finanziario hanno definito intese aventi ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 385/1993 (“t.u.b.”), di un ramo d’azienda costituito, in particolare e tra l’altro, dai rapporti contrattuali in essere con alcuni componenti della rete di promozione di una delle due società, dai rapporti con la clientela scaturiti dall’attività svolta dai predetti promotori, nonché da alcuni rapporti contrattuali e taluni beni mobili, funzionali allo svolgimento dell’attività dei promotori ed alla gestione della clientela.

In relazione a detta operazione una delle società coinvolte, anche al fine di valutare l’opportunità del relativo perfezionamento, ha richiesto un parere in merito a se i predetti beni e rapporti, indicati dal documento recante la bozza delle intese raggiunte, possano essere considerati come ramo di azienda, in special modo sotto il profilo del requisito della “preesistenza” di cui all’art. 2112 c.c., ed essere in quanto tali fatto oggetto di trasferimento.

La richiesta di parere è stata accompagnata dalla precisazione che solo una parte dei rapporti attualmente in essere tra la società intenzionata a cedere e la propria rete di promotori saranno trasferiti, rimanendo invece la restante parte al di fuori del perimetro di cessione.

2. *Cenni sulla nozione di “azienda”* – La valutazione di cosa debba intendersi per “ramo d’azienda” non può prescindere da una preliminare disamina della nozione di

---

<sup>1</sup> \* Il testo che segue ripropone, con adattamenti ed integrazioni, i contenuti di un parere legale.

“azienda” rinvenibile nell’art. 2555 c.c., per il quale l’azienda è «il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa». L’azienda, in altri termini, costituisce l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività d’impresa, rappresentando l’organizzazione, da un lato, e la destinazione ad un fine produttivo, dall’altro, i dati fattuali che attribuiscono ai beni costituiti in azienda (ed all’azienda nel suo complesso) specifico e particolare rilievo economico e giuridico<sup>(2)</sup>.

Tale nozione di azienda, di stampo prettamente commercialistico, ha avuto rilevanti implicazioni pratiche in tutti i casi in cui si è trattato di accertare se il trasferimento di un insieme di beni integrasse, o meno, un trasferimento di azienda. Invero, sulla scorta di detta concezione ed ai fini della configurazione di un trasferimento di azienda, la giurisprudenza<sup>(3)</sup> ha in passato attribuito valore decisivo alla circostanza che il passaggio di beni materiali e immateriali costituisse un complesso funzionale idoneo all’inizio o alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale<sup>(4)</sup>.

Questo orientamento restrittivo ha subito una significativa attenuazione al momento della formulazione, ad opera del d.lgs. n. 18/2001, della nozione lavoristica di trasferimento d’azienda, che nel modificare l’art. 2112, comma 5, c.c., ha ivi identificato l’azienda con «l’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità». Apparendo subito evidente, al riguardo, la correlazione di questa formulazione non tanto con la definizione tecnica di azienda (art. 2555 c.c.), quanto piuttosto con quella d’impresa ricavabile dall’art. 2082 c.c., che identifica l’imprenditore con chi esercita professionalmente «un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»<sup>(5)</sup>.

Tale modifica normativa sembrerebbe aver quindi affermato una concezione di azienda caratterizzata da caratteri di materialità più attenuati, così da potersi considerare azienda – come tale suscettibile di trasferimento – anche “attività economiche” non

---

<sup>(2)</sup> G.B. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto d’impresa*, Torino, 2000, 135 ss.

<sup>(3)</sup> Per tutte, in tal senso, Cass., 17 dicembre 1994, n. 10828, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II, 886 ove si legge – tra l’altro – che «l’atto negoziale della cessione di linee, con sostituzione di un imprenditore a un altro nella gestione del servizio, non costituisce di per sé un trasferimento di azienda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., a meno che non sia stata anche pattuita la cessione al nuovo gestore dell’organizzazione aziendale già predisposta per l’esercizio delle linee».

<sup>(4)</sup> Cfr. E. BARRACO, *La tutela dei rapporti nel trasferimento d’azienda*, in *Il Lavoro nella giur.*, 2010, 65.

<sup>(5)</sup> Per quanto esuli dagli scopi del presente parere, vale la pena tuttavia ricordare che l’individuazione della nozione di azienda ha risentito delle incertezze dottrinali in merito alla natura giuridica dell’azienda, rispetto alla quale si registrano due fondamentali teorie; la prima (c.d. teoria atomistica), che considera l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento); la seconda (c.d. teoria unitaria), secondo la quale l’azienda costituirebbe un unico bene, oggetto di un unitario diritto di proprietà, distinto dai diritti reali o obbligatori relativi ai singoli beni che la compongono di cui l’imprenditore è titolare, e nell’ambito della quale si colloca la teoria (c.d. universalistica) che, ravvisando nell’azienda una *universitas rerum o facti*, ritiene che il titolare dell’azienda abbia sulla stessa «un vero e proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti (reali o obbligatori) che vanta sui singoli beni» (cfr., in argomento, pur sinteticamente, G.B. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 140 ss.).

materiali purché idonee alla produzione ed allo scambio di beni e servizi<sup>(6)</sup>. Tant'è che la necessità della cessione di un significativo apparato materiale, quale elemento essenziale per la configurazione di un trasferimento di azienda, sembrerebbe essere stata sminuita dalla giurisprudenza<sup>(7)</sup>, che ha assunto invece, quale aspetto centrale e decisivo, l'elemento dell'organizzazione<sup>(8)</sup>.

3. – *Riferimenti normativi alla nozione di “ramo d'azienda”*. Fatto cenno a cosa debba intendersi per azienda vi è ora da dire che per definire invece il “ramo d'azienda” la dottrina ha fatto in passato ricorso all'art. 2573 c.c., nella formulazione precedente a quella attuale, che prevedeva che il diritto all'uso del marchio registrato potesse essere trasferito solo con l'azienda o con un suo particolare “ramo”. Traendo spunto da questa norma, in particolare, in passato si era soliti sostenere che gli elementi costitutivi del ramo d'azienda erano dati, oltre che dalla sua autonomia organizzativa e funzionale, dalla sua capacità di realizzare un risultato produttivo connesso ed economicamente valutabile. Si richiedeva, in altre parole, l'esistenza di una “piccola azienda” con autonomia gestionale ed amministrativa, unita ad indipendenza economica e commerciale ed autonomia di risultato produttivo, escludendosi che l'individuazione del ramo potesse dipendere dalle determinazioni dell'alienante e dell'acquirente in assenza dei suddetti requisiti<sup>(9)</sup>.

Attualmente, una definizione di “ramo d'azienda” la si rinviene invece nell'art. 2112, comma 5, c.c., in base al quale le medesime disposizioni dettate con riferimento al trasferimento di azienda (aventi ad oggetto, come riportato nella rubrica del medesimo articolo 2112 c.c., il «mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda») si applicano altresì «al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». Introducendo per la prima volta una espressa definizione di “ramo d'azienda”, tale disposizione, in pratica, non ha fatto altro che accogliere (pienamente e definitivamente) i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale<sup>(10)</sup>, che già in precedenza aveva ammesso la

---

<sup>(6)</sup> E. BARRACO, *La tutela dei rapporti nel trasferimento d'azienda*, cit., 66, secondo cui costituirebbero azienda anche «i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un ramo di impresa e per avere acquistato un complesso di nozioni ed esperienze siano capaci di svolgere autonomamente le proprie funzioni, anche presso il nuovo datore di lavoro». Nella visione dell'Autore, «nell'attuale contesto produttivo assume sempre più importanza l'aspetto organizzativo della forza lavoro, con conseguente ridimensionamento del ruolo degli elementi patrimoniali, un tempo ritenuti i soli idonei ad identificare l'azienda».

<sup>(7)</sup> Tra le altre, Cass., 23 luglio 2002, n. 10761, in *Foro it.*, 2002, I, 2278, con nota di Cosio; Cass., 10 gennaio 2004, n. 206, in *Gius. civ.*, 2004, 2027, con nota di Sitzia.

<sup>(8)</sup> Integra così l'elemento dell'organizzazione «il legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di essi e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili»: in tal senso, C. MARASCIUOLO, *Commento all'art. 2112 c.c.*, in *Codice Civile Commentato*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, vol. III, 296 ss.

<sup>(9)</sup> L. MENGHINI, *L'attuale nozione di ramo d'azienda*, in *Il Lavoro nella giur.*, 2005, 5, 423.

<sup>(10)</sup> Per tutte Cass., 14 dicembre 1998, n. 12554, in *Giust. civ.*, 1999, I, 386, secondo cui «[l]a disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione, non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando siano trasferite singole unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento d'impresa, atteso che – come può evincersi anche dall'art. 2573 c.c. che prevede espressamente il trasferimento di un ramo

configurabilità del trasferimento di ramo di azienda ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.

L'attuale formulazione dell'art. 2112 c.c., tuttavia, è il risultato di una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato l'assetto originario, sicché, per meglio comprendere il contenuto della definizione di ramo aziendale, e la portata delle problematiche ad essa sottese – ad iniziare da quella relativa alla rilevanza della cd. “preesistenza” del complesso aziendale – si rende opportuno ripercorrere i passaggi salienti che hanno condotto al testo oggi in vigore.

4. *La nozione di “ramo d'azienda” introdotta nell'art. 2112 c.c. ad opera del d.lgs. 18/2001* – In attuazione della direttiva comunitaria 98/50/CE, il d.lgs. 18/2001 ha introdotto, con una modifica all'art. 2112, comma 5, c.c., una prima nozione di ramo di azienda definendolo come «articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata (ai sensi del presente comma), preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità». Ed in tal modo – pretendendo cioè che l'oggetto del trasferimento non risultasse riconducibile alla mera volontà dell'imprenditore, né al solo complesso dei beni organizzati potenzialmente idonei all'esercizio dell'impresa – il legislatore del 2001 ha in pratica imposto, quale requisito obiettivo per identificare la parte dell'impresa oggetto di cessione, la preesistenza di un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata e la conservazione di tale identità nel trasferimento<sup>(11)</sup>.

Sulla formulazione della norma la dottrina si è però da subito divisa tra chi, respingendo l'idea che l'autonomia funzionale dell'attività ceduta dovesse configurarsi già nell'ambito organizzativo di provenienza, riteneva sufficiente la mera attitudine delle attività oggetto del trasferimento ad essere organizzate per uno scopo produttivo<sup>(12)</sup> e chi invece, aderendo al dato testuale della norma, ne suggeriva una lettura rigorosa, la sola, a parere degli autori, che potesse concretamente ostacolare processi elusivi volti ad

---

particolare dell'azienda come presupposto per il trasferimento del diritto all'uso del marchio registrato – è possibile che l'azienda sia suddivisibile in più complessi organizzati di beni ciascuno dei quali, in caso di acquisto di autonomia rispetto all'originaria struttura unitaria, integri gli estremi dell'azienda».

<sup>(11)</sup> Evidentemente la *ratio legis* rivelava la volontà di evitare l'uso fraudolento della cessione del ramo d'azienda a danno dei lavoratori. È noto, infatti, come un processo di esternalizzazione, finalizzato alla dismissione dell'apparato dei beni e dei lavoratori in precedenza impiegato per la realizzazione di un prodotto o servizio, possa in astratto essere raggiunto o tramite la cessazione dell'attività ed il conseguente licenziamento collettivo dei lavoratori impiegati o attraverso il trasferimento di beni e lavoratori nella forma della cessione di ramo d'azienda. Con la formulazione rigorosa dell'art. 2112 c.c. il legislatore ha voluto evitare che l'applicazione di una disciplina inderogabile di tutela delle condizioni dei lavoratori fosse subordinata alla mera volontà delle parti contraenti, che altrimenti avrebbero potuto, fuori da ogni controllo sindacale o giudiziario, individuare il segmento di attività produttiva, anche se non autonomo dal punto di vista funzionale, determinando l'espulsione e lo smaltimento dei lavoratori ad esso addetti, con evidente utilizzo elusivo della norma.

<sup>(12)</sup> R. DE LUCA TAMAJO, *Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d'azienda e rapporti di fornitura*, in R. De Luca Tamajo (a cura di), *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, Napoli, 2002, 20.

espellere il personale<sup>(13)</sup>. Ed in linea con l'orientamento dottrinale più rigoroso, e con il dato testuale della norma stessa, la Suprema Corte<sup>(14)</sup> non ha a sua volta mancato di sottolineare, in una serie di pronunce, come il ramo d'azienda debba presentarsi come «una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo» e come lo stesso non rappresenti «al contrario il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale. Con queste caratteristiche, quindi, il ramo d'azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile ed idoneo a funzionare autonomamente, senza, peraltro che tale requisito venga a mancare sol perché il ramo d'azienda venga integrato da altri elementi, una volta inserito nella complessiva azienda dell'acquirente».

Insomma, secondo i giudici della Suprema Corte – stando al contenuto dell'art. 2112 c.c., per come modificato dal d.lgs. 18/2001 – l'articolazione funzionalmente autonoma sarebbe dovuta preesistere con le proprie caratteristiche alla vicenda traslativa, dovendosi per contro escludere che «un ramo di azienda possa essere designato ed identificato al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso»<sup>(15)</sup>.

5. *La nozione di “ramo d'azienda” ex art. 2112 c.c. per come modificata dall'art. 32 del d.lgs. 276 /2003, il formale venir meno del requisito della “preesistenza” ed il suo recupero in via interpretativa* – Mentre in dottrina restava acceso il dibattito tra quanti vedevano nella preesistenza del ramo d'azienda un baluardo garantista e quanti, invece, ne sottolineavano l'inutilità o l'irrilevanza, l'art. 32 del d.lgs. 276/2003 modificava il contenuto dell'art. 2112, comma 5, c.c., definendo il ramo d'azienda come «parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

Confrontando questo (nuovo) contenuto dell'art. 2112, comma 5, c.c., con quello precedente, emerge come nell'attuale formulazione non sia più (espressamente) previsto che il ramo sia “preesistente” e che mantenga la propria identità all'atto del trasferimento, restando invece il contenuto dell'articolo invariato nella parte in cui individua il ramo d'azienda in «un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata».

Ora, questo intervento, che in primo momento è stato considerato frutto di una scelta tendenzialmente liberista, in quanto tale finalizzata ad agevolare i processi di riorganizzazione ed esternalizzazione di funzioni da parte delle imprese, ha sollevato incertezze in merito a se il requisito della “preesistenza”, eliminato dal punto di vista testuale, non debba comunque essere recuperato in via interpretativa<sup>(16)</sup>. In effetti, la

---

<sup>(13)</sup> F. SCARPELLI, *Nuova disciplina del trasferimento di azienda*, in *Dir. prat. lav.*, 2001, 12, 779; C. CESTER, *Trasferimento di azienda e rapporti di lavoro: la nuova disciplina*, in *Lav. giur.*, 2001, 505; G. DELLA ROCCA, *La nuova disciplina del trasferimento di azienda*, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 588.

<sup>(14)</sup> Cass., 23 ottobre 2002, n. 14961, in *Guida al lavoro*, 2002, n. 47, 10 ss.; Cass. 25 ottobre 2002, n. 15105, in *Foro it.*, 2003, 104; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207, in *Lav. giur.*, 2003, 5, 429 ss.

<sup>(15)</sup> Così Cass., 25 ottobre 2002, n. 15105, in *Mass. Giur. Lav.*, 2003, 15 con nota di V. NUZZO, *Questioni in tema di esternalizzazioni: gli orientamenti della Suprema Corte*.

<sup>(16)</sup> Sul venir meno del requisito della preesistenza, e sulla sua autonomia rispetto al requisito dell'autonomia funzionale, v. in dottrina R. DE LUCA TAMAJO, *Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d'azienda e rapporti di fornitura*, cit., 9 ss.; R. DE LUCA TAMAJO - M.T. SALIMBENI, *Il*

giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di chiarire che per ramo d'azienda deve intendersi l'entità economica preesistente, organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Tale orientamento, formatosi essenzialmente con riferimento alla formulazione dell'art. 2112 c.c. nella versione modificata dal d.lgs. 18/2001, traeva fondamento tanto dalla lettera dell'articolo (nell'ambito del quale i requisiti della preesistenza e della conservazione dell'identità successivamente al trasferimento erano espressamente menzionati), quanto dall'applicazione dei principi della normativa comunitaria, stando ai quali «è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria»<sup>(17)</sup>.

Successivamente alla modifica ad opera del d.lgs. 276/2003, che ha eliminato dalla parte finale dell'art. 2112 c.c. ogni riferimento alla preesistenza ed alla conservazione dell'identità dopo il trasferimento, tanto la giurisprudenza pronunciata ancora con riferimento a fattispecie disciplinate dal testo previgente dell'art. 2112 c.c.<sup>(18)</sup> quanto quella chiamata ad applicare il testo riformato<sup>(19)</sup> hanno però continuato a ritenere il requisito della preesistenza elemento qualificante del ramo di azienda, facendo ampio richiamo, a tal fine, alle disposizioni ed ai principi di origine comunitaria. E questo perché una lettura che avesse accantonato il requisito della preesistenza si sarebbe posta, come evidenziato anche dalla dottrina, in contrasto con la

---

*trasferimento di azienda*, in *Mercato del lavoro*, a cura di Brollo, Padova, 2012, 1453 ss.; R. ROMEI, *Il campo di applicazione della disciplina del trasferimento di azienda*, in *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema*, a cura di De Luca Tamajo - Rusciano, Zoppoli, Napoli, 2004, 579 ss. Sulla stretta connessione tra autonomia funzionale e preesistenza, v. in dottrina M. NOVELLA - M. L. VALLAURI, *Il nuovo art. 2112 c.c. e i vincoli del diritto europeo*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 2005, 177 ss. e 195 ss.; L. SPAGNUOLO VIGORITA - A. RAFFI, *Trasferimento d'azienda in Diritto del Lavoro*, (a cura di) Lambertucci, in *Dizionario di diritto privato* (promosso da Irti), Milano, 2010, 705; G. MIMMO, *Il punto della Cassazione sul trasferimento del ramo d'azienda*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2012, 463 ss.

<sup>(17)</sup> Art. 1 lettera b) Direttiva CE 23/2001.

<sup>(18)</sup> Cfr. Cass., 14 novembre 2011, n. 23808; Cass., 7 marzo 2013, n. 5678; Cass. 3 ottobre 2013, n. 22627, in *Guida al diritto*, 2013, 43, 64. Di particolare interesse Cass., 9 maggio 2014, n. 10128, per la quale «[i]l concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale» osserva come «[t]ale conclusione risulta obbligata anche alla luce della legge delega n. 30 del 2003 [in esecuzione della quale l'art. 2112 c.c. è stato da ultimo modificato], considerando che essa prevedeva la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda al momento del suo trasferimento, dovendosi conseguentemente ritenere non consentito attribuire unicamente alle parti imprenditoriali di individuare a quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di cui all'art. 2112 c.c., risultando pertanto arduo sostenere che compete unicamente al datore di lavoro decidere sull'applicabilità di disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori».

<sup>(19)</sup> Riguardo alla giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 3 marzo 2008, in *Il Lavoro nella giur.*, 2009, 1, 61, con nota di Soccio, Trib. Milano 12 febbraio 2008, in *Il Lavoro nella giur.*, 2008, 10, 1067. Riguardo alla giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 21 novembre 2012, n. 20422, in *Giur. it.*, 2013, 11, 2299 (con commento di Lambertucci) e Cass., 4 dicembre 2012, n. 21711, in *Foro it.*, 2013, 3, 1, 904. Va ricordato che il testo attualmente vigente dell'art. 2112 c.c. si applica ai trasferimenti di azienda realizzati successivamente al 24 ottobre 2003.

normativa e le pronunce comunitarie che, esprimendosi nel senso della conservazione dell'identità dell'articolazione aziendale nell'ambito del trasferimento, ne presuppongono la preesistenza «non potendosi conservare l'identità di ciò che non ha identità prima del trasferimento»<sup>(20)</sup>.

Ad essere orientata nel senso della necessità del requisito della preesistenza è in particolar modo la Suprema Corte, che ritiene che «anche a seguito del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, il principio per cui per “ramo d'azienda” ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità organizzata la quale in occasione del trasferimento conservi la sua identità – come del resto previsto dalla prima parte del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, presupponendo ciò una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma», e questo perché a potersi conservare è solo ciò che già esiste e non invece una struttura produttiva creata *ad hoc* al momento del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti in occasione del negozio traslativo: sicché, secondo l'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi preclusa «l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonomia ed obiettività funzionale»<sup>(21)</sup>.

Nonostante l'orientamento prevalente sia quello della permanenza del requisito della preesistenza, è possibile comunque rinvenire opinioni di altro genere, che propongono, riguardo al requisito della “preesistenza”, una chiave di lettura meno rigorosa. Essendo stato sostenuto, ad esempio, che l'identità tra il “prima” e il “dopo” del compendio costituente il ramo di azienda, presupposto logico della preesistenza, andrebbe intesa «non già nel senso che richiede il mantenimento dell'organizzazione specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, ma (...) nel

---

<sup>(20)</sup> Così A. PERULLI, *Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazione*, in *Arg. Dir. lav.*, I, 2003, 482; M.L. VALLAURI, *La nozione di ramo di azienda nella giurisprudenza nazionale più recente*, in *Il Lavoro nella giur.*, 2010, 11 - allegato 1, 32 ss.; v. anche L. MENGHINI, *L'attuale nozione di ramo d'azienda*, cit., 423, secondo cui la riforma del 2003 «non ha eliminato il requisito della preesistenza, come frequentemente si dice [...]: semplicemente non lo prevede più. Non si dispone, infatti, che si prescinda da detto requisito o comunque che esso non è più indispensabile; se si fosse disposto così, certamente vi sarebbe stato un contrasto insanabile tra normativa interna e normativa comunitaria, con le conseguenze tipiche di questa situazione. Ma poiché siamo solo in presenza di una mancata previsione, di una sorta di lacuna, quest'ultima può essere colmata in via interpretativa mediante riferimento alla normativa comunitaria che indubbiamente prevede il requisito della preesistenza»; per i riferimenti normativi comunitari si vedano le direttive 98/50 e 23/2001, valendo la pena peraltro riportare quanto la seconda delle menzionate direttive afferma: «è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria». Peraltro, Trib. Milano 30 giugno 2010, n. 2966, in *Riv. not.*, 2011, 6, 2, 1397, dopo aver affermato che la conservazione dell'identità presuppone la preesistenza, evidenzia come «l'interpretazione che consente di qualificare il trasferimento di azienda come quel complesso di beni unificati appositamente al momento del trasferimento comporterebbe un vizio dell'art. 32 del d.lgs. 276/2003 per eccesso di delega visto che vi era l'obbligo per il legislatore delegato, sulla base di quanto indicato nella legge delega, di prevedere una normativa attuativa della direttiva comunitaria».

<sup>(21)</sup> In questi termini Cass., 28 settembre 2015, n. 19141. E così anche Cass., 27 maggio 2014, n. 11832; Cass., 12 agosto 2014, n. 17901; Cass. 28 aprile 2014, n. 9361; Cass. 15 aprile 2014, n. 8757.

senso che presuppone il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità tra vari fattori. Infatti il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga<sup>(22)</sup>. In altre parole, la "preesistenza" non imporrebbe una coincidenza tra quanto in capo al cedente e quanto perviene al cessionario, dovendo essere unicamente garantito il collegamento funzionale tra i fattori oggetto di cessione.

Nello stesso senso di un'attenuazione della portata del requisito della preesistenza, sebbene in termini non coincidenti con quelli appena riferiti, si è anche espressa la Suprema Corte che, in una pronuncia resa sotto la vigenza della precedente formulazione (ma che ciò nonostante può offrire spunti interpretativi anche con riferimento all'attuale), ha rilevato come «[i]l necessario dato della preesistenza di tale entità, la cui identità si conserva nel trasferimento, non dovrebbe pertanto essere inteso in senso assoluto – quantomeno laddove la legislazione nazionale non lo imponga in tale significato materiale –, ma nel più limitato significato di una entità comunque preconstituita come autonoma ancorché non ancora funzionante come tale (...)»<sup>(23)</sup>. In questa pronuncia la Suprema Corte sembra essere cioè «favorevole all'intervenuta modifica legislativa (pur non dovendo applicarla, tanto da specificare come il "dato della preesistenza" non dovesse essere più inteso "in senso assoluto - quantomeno laddove la legislazione nazionale (come ormai quella italiana: n.d.r.) non lo imponga in tale significato materiale": come dire, l'esclusione del requisito della preesistenza nell'ambito di una legislazione nazionale sarebbe non soltanto ammissibile, bensì anche conforme al dettato comunitario»<sup>(24)</sup>.

In questo contesto va infine dato conto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 6 marzo 2014, che sembrerebbe aver messo in forse il principale argomento su cui si fondava il recupero del requisito della preesistenza dopo l'espunzione normativa operata dal d.lgs. 276/2003, vale a dire l'interpretazione dell'art. 2112 c.c. conforme alla normativa ed alle pronunce comunitarie. Chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla direttiva comunitaria del dettato dell'art. 2112 c.c., la Corte di Giustizia Europea si è infatti espressa nel senso che «[l]'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento».

<sup>(22)</sup> Corte Giust., 12 febbraio 2009, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, 1, II, 212.

<sup>(23)</sup> Cfr. Cass., 17 marzo 2009, n. 6452, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2009, 2, 447, e Trib. Torino 17 dicembre 2005, in *Argomenti*, 2006, 6, 1773, con nota di Imberti, per la quale «l'attività ceduta deve essere dotata di una propria specifica autonomia funzionale, che non deve più essere preesistente, ma può essere verificata fino alla cessione, sicché può trattarsi di una condizione che – a quel momento – può essere meramente potenziale».

<sup>(24)</sup> A. ZAMBELLI, *Trasferimento di Ramo d'Azienda prima e dopo la Riforma Biagi*, in *Guida al lavoro*, 16 maggio 2014, 22.

Al riguardo, avendo la Corte di Giustizia Europea affermato in maniera chiara che la normativa nazionale non è vincolata a ritenere ramo d'azienda l'«entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento», non è da escludere che le decisioni di merito possano valorizzare il dato testuale del vigente art. 2112 c.c. nel quale il riferimento alla preesistenza è stato espunto mettendo in discussione la giurisprudenza largamente maggioritaria. E che questo possa accadere trova conferma in alcune ordinanze rese dal Tribunale di Lecce in data 29 marzo 2014, 11 aprile 2014, 23 aprile 2014 e 5 maggio 2014 (inedite) la cui rilevanza risiede nell'aver fatto per la prima volta applicazione del principio affermato dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia Europea. In sintesi, queste ultime pronunce, partendo dal raffronto tra la normativa attuale e quella precedente e sorretti dal canone interpretativo proposto dalla Corte di Giustizia, deducono che «la preesistenza del ramo di azienda non costituisce più un requisito per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., potendo l'identificazione del ramo stesso avvenire contrattualmente tra le parti anche all'atto del trasferimento»<sup>(25)</sup>.

Da parte sua, tuttavia, la Suprema Corte esclude che la predetta decisione della Corte di Giustizia Europea possa indurre a ritenere il requisito della preesistenza espunto dal nostro ordinamento, dal momento che la sentenza comunitaria andrebbe letta «non nel senso che non occorre, ai fini di cui trattasi, il requisito della preesistenza, ma che è consentito agli stati membri prevedere una norma che estenda l'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti anche in caso di non preesistenza del ramo d'azienda»<sup>(26)</sup>.

6. *L'autonomia funzionale del ramo* – Chiarito quindi che il requisito della preesistenza pone temi interpretativi, va a questo punto affrontato l'aspetto dell'«autonomia funzionale» del ramo, che insieme alla «preesistenza» rappresenta, a ben vedere, l'altra faccia della medesima medaglia. Va infatti ricordato che nel testo vigente l'art. 2112, comma 5, c.c., definisce ramo d'azienda la «parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»<sup>(27)</sup>.

---

<sup>(25)</sup> Trib. Lecce, 23 aprile 2014, ordinanza (inedita).

<sup>(26)</sup> Cass., 28 settembre 2015, n. 19141, che anche richiama Cass., 12 agosto 2014, n. 17901.

<sup>(27)</sup> Sul concetto di autonomia funzionale, trattandosi del requisito rimasto invariato a seguito della novella del 2003, è possibile illustrare i due principali orientamenti formati tenendo conto delle posizioni espresse all'indomani dell'intervento legislativo del 2001, ricordando, al riguardo, che mentre secondo alcuni Autori «il concetto di autonomia funzionale, in senso ampio e generico, non possa non ricomprendere i profili organizzativi e di gestione» (C. CESTER, *Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro: la nuova disciplina*, cit., 509-510), altri hanno espresso diverso avviso, affermando che «se appare decisiva la coesione funzionale e organizzativa delle attività cedute, non è postulata anche una autonomia gestionale o amministrativa, né una indipendenza economico-commerciale o un'assoluta autonomia del risultato produttivo» (R. DE LUCA TAMAJO, *Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d'azienda e rapporti di fornitura*, cit., 30). Secondo questo diverso modo di vedere, l'articolazione funzionalmente autonoma, infatti, non dovrebbe necessariamente assurgere all'elevato statuto organizzativo di una piccola azienda, essendo necessario, ma anche sufficiente, che essa riassuma in sé profili di sola autonomia funzionale, non anche gestionale o amministrativa. Tale ultima opzione interpretativa parrebbe, peraltro, perfettamente in linea con la lettera della legge che, facendo riferimento in via esclusiva al (solo) profilo funzionale dell'autonomia, sembra

L'esistenza di un'organizzazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento è stata dalla prevalente dottrina e giurisprudenza sempre ritenuta elemento principale e discriminante della fattispecie della cessione di ramo di azienda. Entità organizzata che, secondo alcuni, dovrebbe essere non solo esistente ma anche in atto e funzionante e non quindi solo allo stato potenziale<sup>(28)</sup>.

Secondo questa corrente interpretativa, solo se l'attività è in atto la si può vedere, conoscere e misurare, senza poterla alterare e modificare, sia per quanto riguarda l'insieme dei beni, sia per ciò che attiene all'insieme dei rapporti, compresi quelli di lavoro destinati a passare al cessionario; se l'attività, invece, è in potenza, la si può creare con la propria immaginazione, mettendo insieme pezzi, compresi i rapporti di lavoro, anche se di fatto scollegati fra loro<sup>(29)</sup>.

Alla luce di queste considerazioni va da sé che per chi è chiamato a esprimere un giudizio di merito sulla configurabilità (o meno) di una cessione di ramo di azienda il requisito della preesistenza perda valore e/o venga assorbito nella valutazione relativa alla sussistenza di un'articolazione funzionalmente autonoma capace di una propria identità (sia essa in atto o solo potenziale)<sup>(30)</sup>. Non a caso le pronunce che hanno concluso nel senso della non configurabilità di una cessione rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c. hanno proprio enfatizzato la circostanza che le singole componenti del ramo non fossero legate da alcun vincolo funzionale ed organizzativo.

La giurisprudenza ha così censurato quelle operazioni consistenti nello smantellamento di segmenti di attività privi di preesistente autonomia funzionale, nelle quali si è proceduto, in concreto, ad un mero assemblaggio di persone e funzioni spesso finalizzate alla loro esternalizzazione al solo fine di abbattere costi di gestione e di struttura, senza curarsi della mancanza del presupposto del requisito dell'autonomia funzionale del "pacchetto"<sup>(31)</sup>.

---

riferirsi alla sola autonomia di risultato produttivo. Del resto, un ramo connotato da autonomia amministrativa e gestionale sarebbe difficilmente riscontrabile nella realtà a causa della normale integrazione del ramo stesso con il resto dell'azienda.

<sup>(28)</sup> L. MENGHINI, *L'attuale nozione di ramo d'azienda*, cit., 434.

<sup>(29)</sup> L. MENGHINI, *L'attuale nozione di ramo d'azienda*, cit., 434.

<sup>(30)</sup> V. P. LAMBERTUCCI, *Il trasferimento del ramo di azienda dopo l'art. 32 d.lgs. n. 276/2003: un'importante "conferma" della Corte di cassazione*, nota a Cass., 21 novembre 2012, n. 20422, in *Giur. it.*, 2013, 2299, per la quale «[n]on vi è spazio, pertanto, alla luce sempre del dettato normativo, per il trasferimento di attività eterogenee, le quali, prima della cessione, non presentavano alcun nesso, ma che vengono accorpate all'atto del trasferimento e, nel contempo, viene inevitabilmente ad essere superato lo stesso dibattito in merito alla necessità o meno del requisito della preesistenza».

<sup>(31)</sup> Particolare rilievo è stato dato dalla giurisprudenza all'inclusione nel ramo di dipendenti che non erano in alcun modo adibiti allo svolgimento delle attività proprie del ramo, in quanto provenienti da settori e funzioni diverse dell'articolazione organizzativa del soggetto cedente. Cfr., oltre alla risalente Cass., 30 dicembre 2003, n. 19842, in *Foro it.*, 2004, I, 1095 (con nota di Cosio), la più recente Cass., 27 maggio 2014, n. 11832, oppure la ben motivata decisione di Trib. Milano, 30 giugno 2010, n. 2966, in *Riv. not.*, 2011, II, 1397, che nel valutare la cessione di un ramo di azienda costituito da una linea di informazione medico scientifica composta da 19 impiegati con mansioni di informatore scientifico del farmaco e dalla cessione dei brevetti di alcuni medicinali, non ha ravvisato alcuna entità economica organizzata dal momento che i lavoratori trasferiti provenivano tutti da attività di informazione differenti, appartenevano a linee aziendali diverse, operavano in ambiti territoriali non omogenei e non potevano in ultima analisi nemmeno ritenersi organizzati tanto da poter costituire una rete commerciale per i

Detto ciò, appare chiaro come qualsivoglia considerazione non possa che essere svolta valutando il merito della cessione e l'interrelazione esistente tra le varie componenti oggetto del trasferimento.

7. *La cessione di un ramo di azienda ai sensi dell'art. 58 t.u.b. (cenni)* – Prima delle conclusioni vale la pena anche menzionare il contenuto delle disposizioni della normativa speciale applicabili alla cessione in esame, ricordando in special modo che in base all'art. 58 t.u.b. «[l]a Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» e che, ai sensi del suo ultimo comma, «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106».

Per le istruzioni della Banca d'Italia<sup>(32)</sup>, in particolare, costituiscono ramo d'azienda «le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa». Sicché, aderendo alle indicazioni della Banca d'Italia, per poter qualificare un'operazione come cessione di ramo d'azienda assume rilievo l'elemento organizzativo, ossia un'articolazione dell'attività economica della società cedente dotata di autonomia funzionale, a cui poter riferire rapporti contrattuali e lavoratori dipendenti<sup>(33)</sup>.

Un dato, dunque, sostanzialmente in linea con quanto in termini generali già esposto nei paragrafi che precedono.

8. *Considerazioni conclusive* – Stando a quanto riferito dalla società richiedente questo parere, il ramo oggetto di cessione è costituito, in particolare e tra l'altro, dai rapporti contrattuali con alcuni componenti della rete di promotori oggetto della programmata cessione, dai rapporti con la clientela scaturiti dall'attività dei predetti promotori nonché da taluni altri rapporti e beni mobili funzionali allo svolgimento dell'attività dei promotori e di gestione della clientela.

Questa struttura, chiaramente volta allo svolgimento di un'attività di collocamento e distribuzione di prodotti e servizi verso la clientela e quindi avente finalità di *business* verso l'esterno, è, per quanto riferito, in essere e funzionante presso la cedente. All'esito del trasferimento, il ramo continuerebbe presso la cessionaria a

---

farmaci i cui brevetti erano oggetto di cessione. In dottrina, A. RAFFI, *La preesistenza è requisito necessario del ramo d'azienda per legittimare il trasferimento*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2008, II, 689.

<sup>(32)</sup> Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo III, Cap. 5, Sez. 1, par. 3.

<sup>(33)</sup> C. L. APPIO - L. ANSELMINI, *Commento all'art. 58*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Bologna, 2003, 876, evidenziano come «la nozione di <ramo d'azienda> si leghi indissolubilmente a quella di <ramo d'impresa>. A tale stregua dovrebbe pertanto riconoscersi, secondo un autorevole suggerimento, che il primo altro non configuri se non la <proiezione> sul piano patrimoniale, ovvero della struttura aziendale, di ciò che il secondo esprime sul piano funzionale, ovvero dell'attività; con l'ulteriore conseguenza che l'indagine attorno alla possibilità di rinvenire, in un dato insieme di beni aziendali, un <ramo>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U., dovrà necessariamente condursi con riferimento all'idoneità di tale insieme a fungere da supporto allo svolgimento di una autonoma attività imprenditoriale. In linea con tale costruzione parrebbero le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza».

svolgere la medesima attività attualmente svolta, con il mantenimento dei medesimi rapporti e interrelazioni tra le sue varie componenti.

In altre parole, in linea con quanto richiesto dalle pronunce di legittimità rese sotto la vigenza dell'attuale formulazione dell'art. 2112, comma 5, c.c., sembrerebbe potersi individuare un'attività economica produttiva e funzionalmente autonoma che presenta una propria organizzazione di beni e persone.

Detto ciò, va però anche segnalato che la configurazione quale ramo d'azienda potrebbe essere chiamata a fare i conti con la circostanza che la cessione interesserebbe solo una parte dei rapporti in essere con la rete di promotori e non invece la totalità degli stessi.

Tale ultimo aspetto non sembrerebbe tuttavia determinante. La giurisprudenza ha infatti sanzionato con un giudizio negativo non già le cessioni di beni e rapporti giuridici che, sebbene costituenti una parte di una più ampia struttura, possano comunque considerarsi dotati di autonomia funzionale, quanto le cessioni che riguardino beni e rapporti giuridici disomogenei in cui non è invece ravvisabile un profilo di autonomia.

Ad ogni buon conto, al fine di superare questa possibile criticità potrebbe risultare utile una chiara identificazione, anche contrattuale, dei criteri di scelta dei beni e dei rapporti al fine di dare puntuale evidenza, e rendendo incontrovertibile, che l'inclusione (o meno) nel perimetro di cessione non è stata arbitraria avendo invece risposto a criteri oggettivi (tipologia di clientela, area territoriale etc.). In tal modo, l'esistenza di una struttura organizzata e funzionalmente autonoma e l'individuazione di un oggettivo fattore aggregante tra i rapporti che, tra altri, sarebbero stati inclusi nel perimetro di cessione, dovrebbero offrire maggiori e, ad avviso di chi rende questo parere, sufficienti garanzie, in merito alla configurabilità della cessione come trasferimento di ramo di azienda.